

Esame abbinato pdl 1859, 1925 e 1931

TESTO UNIFICATO

Pari opportunità e contro le discriminazioni

INDICE

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Oggetto
Art. 4	Parità di accesso e divieto di ogni forma di discriminazione
Art. 5	Accesso ai servizi pubblici e privati
Art. 6	Accesso all'istruzione, alla formazione e al lavoro
Art. 7	Rimozione delle discriminazioni nel lavoro
Art. 8	Accesso ai servizi sanitari e sociali
Art. 9	Diritto alla casa
Art. 10	Accesso al credito
Art. 11	Accesso alla cultura
Art. 12	Accesso alle informazioni
Art. 13	Integrazione e coordinamento delle azioni
Art. 14	Monitoraggio e valutazione
Art. 15	Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni
Art. 16	Promozione delle associazioni per le pari opportunità
Art. 17	Cooperazione internazionale e rimozione delle discriminazioni
Art. 18	Pari opportunità tra donne e uomini
Art. 19	Nomine pubbliche
Art. 20	Vita autonoma e integrazione sociale della persona diversamente abile
Art. 21	Contro ogni discriminazione
Art. 22	Codice di comportamento per il personale e Amministrazione pubblica regionale
Art. 23	Contrasto al mobbing
Art. 24	Diffusione delle informazioni e ruolo del CoReCom
Art. 25	Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore civico regionale
Art. 26	Eguaglianza e non discriminazione nella legislazione regionale

Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna contrasta ogni discriminazione, promuove le pari opportunità, accoglie e valorizza le differenze fra le persone, quali risorse per la crescita della società, secondo i principi posti a preambolo dello Statuto della Regione Emilia Romagna.
2. La Regione Emilia-Romagna assume i principi e gli obiettivi della “Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale” e nella “Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione”.
3. Gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della loro autonomia istituzionale, osservano i principi della presente legge e ne promuovono l’applicazione.

Art. 2 Definizioni

1. La Regione Emilia Romagna, ai fini della presente legge, assume le nozioni di discriminazione diretta ed indiretta previste dalle direttive del Consiglio dell’Unione Europea 2000/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) e 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).

Art. 3 Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, previsto dalla Carta costituzionale, dà attuazione alle finalità della presente legge, in raccordo con le Istituzioni di parità regionali; promuove la collaborazione con gli Enti locali e il dialogo con le parti sociali ed i soggetti del terzo settore.
2. A tal fine la presente legge stabilisce le norme di attuazione a cui è improntata l’azione dei poteri pubblici; regola diritti e doveri delle persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche; individua misure destinate a prevenire, correggere ed eliminare tutte le forme di discriminazione nei settori pubblico e privato.

Art. 4 Parità di accesso e divieto di ogni forma di discriminazione

1. La Regione Emilia-Romagna assicura ad ogni persona, parità di accesso, di trattamento e non discriminazione diretta ed indiretta nell’accesso a servizi pubblici e privati.

2. La Regione Emilia-Romagna si impegna, di concerto con gli Enti locali e col coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.

3. A tal fine tutti i diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi si applicano sia ai singoli individui, alle famiglie e a tutte le forme di convivenza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) instaurate da almeno due anni.

Art. 5

Accesso ai servizi pubblici e privati

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazione.

Art. 6

Accesso all'istruzione, alla formazione e al lavoro

1. La Regione Emilia Romagna riconosce nella scuola l'ambito privilegiato per la realizzazione di un sapere multiculturale, basato sull'integrazione, sulla conoscenza delle diversità, sul rispetto delle differenze e collabora con le Autonomie scolastiche - nel pieno rispetto delle competenze - per promuovere programmi e progetti tesi all'interscambio culturale.

2. La Regione Emilia-Romagna assicura ad ogni persona uguali possibilità di ingresso ai percorsi di istruzione, formazione professionale, formazione universitaria, alta formazione e formazione continua e permanente, promuovendo a tal fine interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono di poter usufruire pienamente di tale diritto.

3. In particolare la Regione, per ampliare l'offerta d'istruzione e formazione e per il progressivo innalzamento dei livelli educativi e delle competenze, si adopera per garantire il compimento dell'obbligo di istruzione e formazione, sollecitando i talenti e premiando il merito negli studi superiori, nell'alta formazione e nell'istruzione universitaria.

4. Per prevenire il disagio giovanile e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone in condizioni di disagio sociale e delle persone diversamente abili, la Regione persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura e promuovere il successo formativo.

5. Al fine di promuovere la parità ed il contrasto alla discriminazione nell'inserimento al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di

avanzamento professionale e retributivo, la Regione Emilia-Romagna dà attuazione alla direttiva 2000/78/CE e ai decreti attuativi dello Stato.

6. La Regione persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche, formative, per il lavoro e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone nella loro realizzazione e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura.

7. Nello svolgimento delle attività di cui sopra, la Regione opera in raccordo con la Consigliera di parità regionale ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 7

La rimozione delle discriminazioni nel lavoro

1. Nelle politiche del lavoro i principi della presente legge si esplicano nella parità e non discriminazione nell'inserimento al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

2. La Regione opera perché ad ognuno sia riconosciuto il diritto ad un lavoro qualificato, sicuro e regolare e per creare per ciascuno la concreta possibilità di sviluppare percorsi di crescita professionale, attraverso la formazione continua, la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro per favorire in particolare l'occupazione femminile, il sostegno alla genitorialità e specifiche misure di accompagnamento nei confronti di persone discriminate o esposte al rischio di esclusione.

Art. 8

Accesso ai servizi sanitari e sociali

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali la Regione Emilia-Romagna stabilisce che chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture sanitarie e socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le decisioni relative al suo stato di salute, ivi compresa la donazione di organi.

2. E' fatto obbligo agli operatori socio-sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione di tale volontà.

3. Le modalità di designazione sono definite con regolamento della Giunta regionale.

Art. 9

Diritto alla casa

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica.

Art. 10
Accesso al credito

1. La Regione Emilia-Romagna contrasta ogni forma di limitazione nell'accesso al credito e ne promuove l'ampliamento delle opportunità di accesso, anche attraverso specifiche azioni rivolte al sistema creditizio ed accordi con gli enti eroganti tesi a dare sufficienti garanzie in caso di inadempienza dei debitori.

Art. 11
Accesso alla cultura

1. La Regione Emilia-Romagna promuove le iniziative culturali che perseguono lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di eguaglianza, di pari dignità sociale, di pari opportunità.

2. La Regione Emilia-Romagna riconosce il valore formativo di tutte le espressioni artistiche ed opera per favorire l'offerta di eventi attenti alle diversità e promotori di una cultura di conoscenza e arricchimento reciproco.

Art. 12
Accesso alle informazioni

1. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico (URP) e i propri strumenti informativi, contrasta ogni forma di discriminazione nell'accesso alle informazioni relative alla conoscenza dei servizi e delle opportunità, alla tutela dei propri diritti, alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione diretta e indiretta.

2. A tal fine promuove strumenti informatici accessibili agli utenti diversamente abili, usa canali di comunicazione che tengono conto delle disparità di accesso ai mezzi di informazione, semplifica il linguaggio utilizzato nella comunicazione con le cittadine ed i cittadini e produce e diffonde materiali di comunicazione plurilingue.

Art. 13
Integrazione e coordinamento delle azioni

1. La Regione, nella predisposizione del Piano sociale e sanitario di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), definisce le linee generali per la realizzazione di interventi di contrasto alle discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità, in raccordo con i Piani settoriali previsti dalle leggi regionali sulla disabilità, sul lavoro, sui cittadini stranieri e sul sistema dell'istruzione e della formazione e con il coinvolgimento degli organi di parità regionali di cui all'articolo 41 dello Statuto regionale e all'articolo 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

2. Nella programmazione locale i Comuni e le Province – in base alle proprie competenze - programmano le azioni da attuarsi sul territorio tenendo conto delle specificità dello stesso e delle emergenze più diffuse nell'ambito delle discriminazioni.

Art. 14

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione Emilia-Romagna svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di intervento di sua competenza, con particolare riferimento alle azioni volte ad eliminare ogni forma di discriminazione.

2. La verifica dell'impatto del corpus legislativo regionale prevede anche l'analisi di eventuali fattori discriminatori ai sensi della presente legge.

Art. 15

Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni

1. E' istituito, in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), presso l'Assessorato alle Pari opportunità il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e osservazione.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento.

Art. 16

La promozione delle associazioni per le pari opportunità

1. In ottemperanza dell'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003 la Regione Emilia-Romagna, favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni impegnate contro le discriminazioni e per promuovere le pari opportunità.

2. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.

Art. 17

Cooperazione internazionale e rimozione delle discriminazioni

1. La Regione orienta la propria azione in materia di cooperazione internazionale privilegiando progetti e azioni che contrastino le discriminazioni e promuovano le pari opportunità, con particolare riguardo al miglioramento della condizione femminile,

dell'infanzia ed alla lotta allo sfruttamento minorile, alla salvaguardia delle minoranze etniche e nazionali, alla tutela dei diritti umani e civili fondamentali.

2. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali, stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove l'azione di associazioni internazionali che perseguono le finalità di diffusione dei principi di eguaglianza e di non discriminazione.

Art. 18

Pari opportunità tra donne e uomini

1. La Regione Emilia-Romagna:

a) riconosce le donne e gli uomini uguali nella dignità umana e nei diritti e nei doveri e si impegna ad attuare tale principio attraverso l'eliminazione di tutte le discriminazioni dirette ed indirette che colpiscono le donne;

b) promuove interventi finalizzati a rimuovere le forme di segregazione nei percorsi d'istruzione e formazione, contrastando le situazioni di marginalizzazione della presenza femminile nei processi di innovazione;

c) favorisce l'inserimento lavorativo delle donne, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;

d) opera per garantire condizioni di parità d'accesso e permanenza al lavoro e per rimuovere le forme di segregazione che producono una disparità in termini di carriera e di trattamenti retributivi e pensionistici;

e) promuove l'imprenditorialità femminile adoperandosi per rimuovere ogni ostacolo alla piena affermazione della donna nella conduzione d'impresa;

f) opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dai carichi di cura che condizionano lo sviluppo dell'attività lavorativa e imprenditoriale della donna attraverso servizi destinati alla famiglia.

Art. 19

Nomine pubbliche

1. Gli organi regionali, titolari di poteri di nomina e di designazione, esercitano complessivamente tali poteri nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Art. 20

La vita autonoma e l'integrazione sociale della persona diversamente abile

1. La Regione Emilia-Romagna:

a) sostiene la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili da un punto di vista fisico, psichico e sensoriale attraverso un potenziamento ed una

maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente ed a definire un progetto di vita individuale, anche prevedendo, fra le azioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità e della sicurezza del lavoro), la realizzazione di percorsi di conoscenza e valorizzazione della persona con disabilità rivolti alle persone che ne dovranno condividere l'ambito formativo e lavorativo;

b) favorisce l'eguaglianza di opportunità di accesso al sapere e al lavoro, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone diversamente abili;

c) agevola la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone diversamente abili attraverso il confronto con la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone diversamente abili e con le loro associazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale sui principali atti di programmazione.

Art. 21

Contro ogni discriminazione

1. La Regione contrasta ogni forma di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale. La Regione Emilia-Romagna opera per consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale.

2. La Regione Emilia-Romagna garantisce parità di trattamento e non discriminazione diretta ed indiretta nell'inserimento lavorativo nella permanenza nel mercato del lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

3. A tal fine promuove percorsi di formazione e riqualificazione, anche per la creazione di impresa, per le persone a rischio di discriminazione per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, sostiene la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

Art. 22

Codice di comportamento per il personale e l'amministrazione pubblica regionale

1. La Regione Emilia-Romagna, in qualità di datore di lavoro, adotta il codice di comportamento per i dipendenti della Regione di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 43 del 2001 e adotta modalità linguistiche e comportamentali coerenti con i principi della presente legge.

2. Per quanto di propria competenza la Regione impegna le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di un analogo strumento.

Art. 23

Contrasto al mobbing

1. La Regione Emilia-Romagna contrasta ogni forma di mobbing, intesa come pratica persecutoria condotta nei confronti delle persone, con metodi di coercizione psicologica e fisica.

2. La Regione Emilia-Romagna si impegna ad impedire ogni forma di abuso o vessazione che costituiscano una forma di persecuzione o ostracismo nei confronti dei suoi dipendenti da parte di superiori e di colleghi.

3. Gli strumenti di cui all'articolo 5 della presente legge assumono il compito di rilevare e contrastare anche i fenomeni di mobbing.

Art. 24

Diffusione delle informazioni e ruolo del CoReCom

1. La Regione Emilia-Romagna attiva apposite campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge.

2. La Regione Emilia-Romagna sensibilizza i mezzi d'informazione affinché diffondano il valore delle differenze, contrastino la diffusione di pregiudizi e atteggiamenti discriminatori, forniscano le informazioni utili per la tutela dei propri diritti.

3. Nell'ambito delle proprie prerogative in materia di comunicazione il CoReCom esercita attività di monitoraggio sulla programmazione, in modo da consentire adeguati spazi di espressione in ordine alle tematiche trattate dalla presente legge, segnala all'Assemblea eventuali caratteri discriminatori e dà conto di detta attività in sede di relazione annuale all'Assemblea.

4. Il Comitato può altresì formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori e di valorizzazione delle diversità sociali e culturali, con particolare riguardo alle collaborazioni fra servizio pubblico, Regione ed Istituzioni/organismi culturali e ad eventuali collaborazioni da stipularsi con concessionari privati.

Art. 25

Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore civico regionale

1. Il Difensore civico della Regione, interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:

a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;

b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;

c) segnala al Presidente dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;

d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.

3. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e l'ambito di intervento della Consigliera di Parità regionale, opera in raccordo con quest'ultima e con analoghe istituzioni di garanzia e in collaborazione con l'Assessorato regionale competente.

Art. 26

Eguaglianza e non discriminazione nella legislazione regionale

1. Eguaglianza e tutela contro la discriminazione costituiscono un principio informatore dell'ordinamento giuridico della Regione Emilia-Romagna. Il principio è strumento di integrazione e di interpretazione delle disposizioni legislative e amministrative regionali.